

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1868/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1869/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- Regolamento (CEE) n. 1870/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1871/85 della Commissione, del 26 giugno 1985, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 3800/81 relativo alla classificazione delle varietà di viti 9**
- Regolamento (CEE) n. 1872/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali 24
- Regolamento (CEE) n. 1873/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna 26
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1874/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne i prodotti da incorporare nel burro concentrato destinati ad essere trasformati in prodotti della formula B 27**
- Regolamento (CEE) n. 1875/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 30
- Regolamento (CEE) n. 1876/85 della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 32

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/336/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa ad un complemento, riguardante il cadmio, all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico 36**

85/337/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 40**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1868/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore del frumento duro inizia il 1° luglio 1985; che il Consiglio non ha ancora adottato, per questo prodotto, i prezzi per detta campagna; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore del frumento duro;

considerando che, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione per il

frumento duro, nonché per le semole e i semolini di frumento duro, è opportuno prendere in considerazione ai fini del calcolo dei prelievi un prezzo uguale al prezzo d'entrata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 applicabile al 1° luglio 1984, e cioè 352,67 ECU/t per il frumento duro, 547,9 ECU/t per le semole e i semolini di frumento duro; che tali prezzi sono adeguati, a decorrere dal 1° agosto 1985, di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1020/84⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 luglio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
		(ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	112,97
10.01 B II	Frumento duro	130,99 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	113,44 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	100,32
10.04	Avena	84,98
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	91,89 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	77,45 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	115,83 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	173,98
11.01 B	Farine di segala	175,59
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	216,04
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	184,79

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 luglio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	7,83	7,83	11,75
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,31	1,31	1,31
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,67	2,67	6,43
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,33	2,33	2,33	2,33
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,74	1,74	1,74	1,74
11.07 B	Malto torrefatto	0	2,03	2,03	2,03	2,03

REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 1° e 2 luglio 1985 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ALLEGATO I***Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	65,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	73,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	80,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

*ALLEGATO II***Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	16,06
07.03 A II	16,06
15.17 B I a)	36,50
15.17 B I b)	58,40
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 1871/85 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 1985****che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 3800/81 relativo alla classificazione delle varietà di viti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che la classificazione delle varietà di viti ammesse alla coltivazione nella Comunità è stata stabilita da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3582/83 ⁽⁴⁾;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che i vini ottenuti da talune varietà di viti per uva da vino, nonché talune varietà di viti per uva da tavola che figurano da cinque anni nella classe delle varietà autorizzate o provvisoriamente autorizzate per talune unità amministrative francesi e greche possono essere considerati come normalmente di buona qualità; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà raccomandate per le stesse unità amministrative in conformità del disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, e paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti ⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino e per uva da tavola aggiungendo, tra le varietà raccomandate o autorizzate per talune unità amministrative greche e francesi, certe varietà che sono iscritte da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa finitima e che soddisfano quindi alla condizione prescritta dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che è opportuno completare la classificazione, includendovi alcune varietà di viti per uva da vino e una varietà per uva da tavola la cui attitudine colturale è stata riconosciuta soddisfacente in seguito ad esame; che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79, le varietà possono essere autorizzate provvisoriamente per talune unità amministrative tedesche, italiane e greche;

considerando che l'esame dell'attitudine colturale di certe varietà di viti per uva da vino e per uva da tavola che non figurano tra le varietà raccomandate o autorizzate per talune unità amministrative greche o per le unità amministrative finitime, è stato riconosciuto soddisfacente e consente già sin d'ora di dare una valutazione finale della classificazione; che è pertanto opportuno classificare tali varietà tra le varietà autorizzate per le unità amministrative greche in questione, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che l'attitudine colturale di certe varietà di viti autorizzate greche e di una varietà di viti per utilizzazioni particolari francese non è soddisfacente; che è pertanto opportuno eliminare tali varietà dalla classificazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79;

considerando che, in questa stessa circostanza, è opportuno rettificare taluni errori materiali che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato in conformità delle indicazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 800/81 è modificato come segue :

- 1) Al titolo primo, il punto II « GERMANIA » è modificato come segue (inserendo le varietà di viti nel punto indicato, in ordine alfabetico) :

3. Regierungsbezirk Koblenz :

tra le varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Schönburger ^(****) ⁽⁶²⁾.

4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz :

tra le varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Schönburger ^(****) ⁽⁶¹⁾.

- 2) Al titolo primo, il punto III « GRECIA » è sostituito dal seguente testo :

« III. GRECIA

1. Νομός Έδρου (Evrour) :

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Παμίδι (Pamidi) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Όψιμος Σουφλίου (Opsimos Soufliou) B.

2. Νομός Ροδόπης (Rodopis) :

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Παμίδι (Pamidi) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N.

3. Νομός Ξάνθης (Xanthis) :

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Μπατίκι (Batiki) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Παμίδι (Pamidi) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N.

4. Νομός Δράμας (Dramas) :

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Μπατίκι (Batiki) B, Παμίδι (Pamidi) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N.

5. Νομός Καβάλας (Kavalas) :

a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Παμίδι (Pamidi) N, Ροδίτης (Roditis) Rs; Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Μπατίκι (Batiki) B.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Ροζακί (Rozaki) B.

^(****) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 5 luglio 1985 in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

6. Νομός Σερρών (Serron) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Μπατίκι (Batiki) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Παμίδι (Pamidi) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Αγούμαστος (Agoumastos) B, Cinsaut N.

7. Νομός Χαλκιδικής (Chalkidikis) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Λημνιό (Limnio) N, Αθήρι (Athiri) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Ugni blanc B, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Syrah N, Grenache rouge N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amnourgou), N, Ροζακί (Rozaki) B, Σαββατιανό (Savatiano) B, Φωκιανο (Fokiano) N, Merlot N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N.

8. Νομός Θεσσαλονίκης (Thessalonikis) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λημνιό (Limnio) N, Syrah N, Ugni blanc B, Grenache rouge N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Παμίδι (Pamidi) N, Ροζακί (Rozaki) B, Σαββατιανό (Savatiano) B, Σέφκα (Sefka) N.

9. Νομός Κιλκίς (Kilkis) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Νεγκόσκα (Negoska) N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Παμίδι (Pamidi) N, Σέφκα (Sefka) N.

10. Νομός Ημαθίας (Imathias) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Νεγκόσκα (Negoska) N, Παμίδι (Pamidi) N, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Μαυρούδι (Mavroudi) N.

11. Νομός Πιερίας (Pierias) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Ζουμιάτικο (Zoumiatiko) B, Μπατίκι (Batiki) B, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Κουκούλι (Koukouli) B, Σαββατιανό (Savatiano) B, Σέφκα (Sefka) N.

12. Νομός Πέλλης (Pellis) :a) *Varietà di viti raccomandate :*

Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Παμίδι (Pamidi) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Όψιμος Εδέσσης (Opsimos Edessis) B, Σέφκα (Sefka) N.

13. Νομός Κοζάνης (Kozanis) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Μοσχομαύρο (Moschomavro) N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Chardonnay B, Sauvignon blanc B, Traminer B, Riesling rhéna B, Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Νεγκόσκα (Negoska) N.

b) Varietà di viti autorizzate :

Cinsaut N, Μπατίκι (Batiki) B, Κουκούλι (Koukouli) B, Κορίθι (Korithi) N, Σταυρωτό (Stavroto) N, Χονδρόμαυρο (Chondromavro) N.

14. Νομός Φλωρίνης (Florinis) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λαγόρθι (Lagorthi) B, Sylvaner B, Chardonnay B, Merlot N.

b) Varietà di viti autorizzate :

Cinsaut N, Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Rs, Riesling rhéna B, Sauvignon blanc B, Traminer B.

15. Νομός Καστοριάς (Kastorias) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Cinsaut N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Merlot N.

16. Νομός Γρεβενών (Grevenon) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Chardonnay B, Riesling rhéna B, Traminer B, Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) Varietà di viti autorizzate :

Cinsaut N, Βοΐδομάτι (Voïdomati) N, Μοσχομαύρο (Moschomavro) N, Μπατίκι (Batiki) B, Σταυρωτό (Stavroto) N, Λιάτικο (Liatiko) N.

17. Νομός Ιωαννίνων (Ioanninon) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Cabernet Sauvignon N, Ντεμπίνα (Debina) B, Chardonnay B, Traminer B, Merlot N.

b) Varietà di viti autorizzate :

Βλάχικο (Vlachiko) N, Μπεκάρι (Bekari) N, Μαλαγουζιά (Malagouzia) B.

18. Νομός Θεσπρωτίας (Thesprotias) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Κοντοκλάδι (Kontokladi) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Ντεμπίνα (Debina) B.

19. Νομός Άρτης (Artis) :*a) Varietà di viti raccomandate :*

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Μαυρούδι (Mavroudi) N.

20. Νομός Πρεβέζης (Prevezis) :**a) *Varietà di viti raccomandate :***

Nessuna.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βερτζαμί (Vertzami) N, Κορίθι (Korithi) B, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Ροδίτης (Roditis) Rs.

21. Νομός Κερκύρας (Kerkyras) :**a) *Varietà di viti raccomandate :***

Ροδίτης (Roditis) Rs, Λημνιό (Limnio) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Αγούμαστος (Agoumastos) B, Αμφιόνη (Amfioni) N, Βερτζαμί (Vertzami) N, Κακοτρύγης (Kakotrygis) B, Κατσακούλιας (Katsakoulas) N, Κοζανίτης (Kozanitis) B, Πετροκόριθο λευκό (Petrokoritho lefko) B, Πετροκόριθο μαύρο (Petrokoritho mavro) N, Τσαούσι (Tsaoussi) B, Φειδιά (Fidia) N.

22. Νομός Λευκάδος (Lefkados) :**a) *Varietà di viti raccomandate :***

Βαρδέα (Vardea) B, Λαγόρθι (Lagorthis) B, Chardonnay B, Sylvaner B, Traminer B, Βερτζαμί (Vertzami) N, Merlot N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Ασπροβέρτζαμο (Asprovertzamo) B, Γλυκοπάτι (Glykopati) N, Θειακό (Thiako) N, Κοντοκλάδι (Kontokladi) B, Κοζανίτης (Kozanitis) B, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Μαυροδάφνη (Mavrodafni) N, Πατρινό (Patrino) N, Χλώρες (Chlores) B, Λιάτικο (Liatiko) N, Riesling rhéna B, Semillon B.

23. Νομός Μαγνησίας (Magnissias) :**a) *Varietà di viti raccomandate :***

Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) B, Λημνιό (Limnio) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βραδυανό (Vradyano) N, Κουμιώτης (Koumiotis) B, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Ρητινό (Ritino) N, Σταυρωτό (Stavroto) N, Σικιώτης (Sikiotis) N, Φιλέρι (Fileri) Rs.

24. Νομός Λαρίσης (Larissis) :**a) *Varietà di viti raccomandate :***

Κρασάτο (Krassato) ⁽²³⁾ N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N ⁽²³⁾, Σταυρωτό (Stavroto) ⁽²³⁾ N, Μπατίκι (Batiki) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λημνιό (Limnio) N.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Κρασάτο (Krassato) N, Καρτσιώτης (Kartsiotis) N, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Ντεμπίνα (Debina) B, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N, Σαββατιανό (Savatiano) B, Σταυρωτό (Stavroto) N, Merlot N.

25. Νομός Τρικάλων (Trikalon) :**a) *Varietà di viti raccomandate :***

Nessuna.

b) *Varietà di viti autorizzate :*

Cinsaut N, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Μπατίκι (Batiki) B, Ζαλοβίτικο (Zalovitiko) N, Ξυνόμαυρο (Xynomavro) N.

26. Νομός Καρδίτης (Karditsis) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Μαύρο Μεσσηνικόλα (Mavro Messenikola) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Μπατίκι (Batiki) B, Λημνιό (Limnio) N.

b) Varietà di viti autorizzate :

Cinsaut N, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Σέφκα (Sefka) N, Cabernet Sauvignon N, Syrah N, Carignan N.

27. Νομός Ευρυτανίας (Evritanias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Κοντοκλάδι (Kontokladi) B.

28. Νομός Φθιώτιδος (Fthiotidos) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Βραδυανό (Vradyano) N, Κοντοκλάδι (Kontokladi) B, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) B.

29. Νομός Αιτωλοακαρνανίας (Etoloakarnanias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Γουστολίδι (Goustolidi) B, Κοριτσάνος (Koritsanos) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Μυγδάλι (Mygdali) B, Μαλαγουζιά (Malagouzia) B.

30. Νομός Φωκίδος (Fokidos) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Σαββατιανό (Savatiano) B, Ροδίτης (Roditis) Rs.

b) Varietà di viti autorizzate :

Κορίθι (Korithi) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Μούχταρο (Mouchtaro) N, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) N.

31. Νομός Βοιωτίας (Viotias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Σαββατιανό (Savatiano) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Chardonnay B ⁽¹⁹⁾, Sylvaner B ⁽¹⁹⁾, Sauvignon blanc B ⁽¹⁹⁾.

b) Varietà di viti autorizzate :

Αθήρι (Athiri) B, Καστελιώτικο (Kasteliotiko) N, Κορίθι (Korithi) N, Μούχταρο (Mouchtaro) N, Μουδιάτικο (Moudiatiko) N, Ροζακί (Rozaki) B, Syrah N, Carignan N, Grenache rouge N.

32. Νομός Ευβοίας (Evias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Σαββατιανό (Savatiano) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Λημνιό (Limnio) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Ugni blanc B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Αθήρι (Athiri) B, Βραδυανό (Vradyano) N, Καραμπραΐμης (Karambraïmis) N, Ρητινό (Ritino) N.

33. Νομός Αττικής (Attikis) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Σαββατιανό (Savatiano) B, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Ugni blanc B, Chardonnay B ⁽¹⁹⁾, Sauvignon blanc B ⁽¹⁹⁾, Sylvaner B ⁽¹⁹⁾, Cabernet Sauvignon N ⁽¹⁹⁾.

b) Varietà di viti autorizzate (*) :

Αθήρι (Athiri) B, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Φωκιανό (Fokiano) N, Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) N, Βιλάννα (Vilana) B, Folle blanche B, Merlot N, Riesling rhéna B.

34. Νομός Πειραιώς (Pireos) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Nessuna.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) B, Φωκιανό (Fokiano) N.

35. Νομός Κορινθίας (Korinthias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Λαγόρθη (Lagorthi) B, Ρομπόλα (Robola) B, Sauvignon blanc B, Chardonnay B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Σαββατιανό (Savatiano) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B.

36. Νομός Αχαΐας (Achaïas) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Μαυροδάφνη (Mavrodafni) N, Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Βολίτσα μαύρη (Volitsa mavri) ⁽²⁷⁾ N, Λαγόρθη (Lagorthi) B, Μαύρο Καλαβρυτινό (Mavro Kalavritino) ⁽²⁷⁾ N, Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων (Psilomavro Kalavryton) ⁽²⁷⁾ N, Chardonnay B, Sauvignon blanc B, Ugni blanc B, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Ρομπόλα (Robola) B, Merlot N, Κορινθιακή (Korinthiaki) ⁽²⁶⁾ N.

b) Varietà di viti autorizzate ():**

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βολίτσα άσπρη (Volitsa aspri) B, Γουστολίδι (Goustolidi) B, Κοριτσάνος (Koritsanos) N, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Χονδρόμαυρο (Chondromavro) N, Ψιλόμαυρο (Psilomavro) N, Barbera N, Folle blanche B, Riesling rhéna B, Traminer B.

37. Νομός Ηλείας (Ilias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Ροδίτης (Roditis) Rs, Λαγόρθη (Lagorthi) B, Ugni blanc B, Carignan N, Grenache rouge N, Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Arintho B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Ρεφόσκο (Refosko) N, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Σουλτανίνα (Soultanina) B, Φιλέρι (Fileri) Rs.

(*) Le varietà Traminer B e Pinot nero N sono state eliminate dalla classificazione dal 5 luglio 1985, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79.

(**) Le varietà Pinot nero N, Laurent N e Valteliner grüner B sono stati eliminati dalla classificazione dal 5 luglio 1985, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79.

38. Νομός Μεσσηνίας (Messinias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Ροδίτης (Roditis) Rs, Arintho B, Ugni blanc B, Carignan N, Grenache rouge N, Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Λαγόρθι (Lagorthi) B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) N, Γουστολίδι (Goustolidi) B, Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) N, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Σαββατιανό (Savatiano) B, Φιλέρι (Fileri) Rs, Φωκιανό (Fokiano) N, Cinsaut N, Tempranillo N, Ρεφόσκο (Refosko) N.

39. Νομός Λακωνίας (Lakonias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Αθήρι (Athiri) B, Μονεμβασιά (Monemvassia) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Carignan N, Ugni blanc B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) N, Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) N, Κυδωνίτσα (Kydonitsa) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Φιλέρι (Fileri) Rs.

40. Νομός Αρκαδίας (Arkadias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Rs, Ασπρούδες (Asproudes) B, Λαγόρθι (Lagorthi) B, Ντεμπίνα (Debina) B, Ρομπόλα (Robola) B, Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) N, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N, Arintho B.

b) Varietà di viti autorizzate (*) :

Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Ρεφόσκο (Refosko) N, Σαββατιανό (Savatiano) B, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) N, Φωκιανό (Fokiano) N, Chardonnay B, Riesling rhéna B, Sauvignon blanc B, Sylvaner vert B, Traminer B.

41. Νομός Αργολίδος (Argolidos) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) N, Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαββατιανό (Savatiano) B, Λαγόρθι (Lagorthi) B ⁽¹⁹⁾, Ρομπόλα (Robola) B ⁽¹⁹⁾.

b) Varietà di viti autorizzate :

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βοϊδομάτης (Voïdomatis) N, Κολλινιάτικο (Kolliniatiko) N, Μαυρούδι (Mavroudi) N, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) N, Φιλέρι (Fileri) Rs.

42. Νομός Κεφαλληνίας (Kefallinias) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Μαυροδάφνη (Mavrodafni) N ⁽³⁰⁾, Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) B ⁽³⁰⁾, Ρομπόλα (Robola) B ⁽³⁰⁾, Ροδίτης (Roditis) Rs, Κορινθιακή (Korinthiaki) N ⁽²⁹⁾.

b) Varietà di viti autorizzate :

Αρακλινός (Araklinos) N, Γουστολίδι (Goustolidi) B, Θειακό (Thiako) N, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Κορφιάτης (Korfiatis) N, Μαυροδάφνη (Mavrodafni) N, Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) B, Παπαδικό (Papadiko) N, Ρομπόλα (Robola) B, Σκιαδόπουλο (Skiadopoulo) B, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) N, Τσαούσι (Tsaoussi) B.

(*) Le varietà Pinot nero N e Valteliner grüner B sono state eliminate dalla classifica dal 5 luglio 1985, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 347/79.

43. Νομός Ζακύνθου (Zakynthou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Ροδίτης (Roditis) Rs, Σκιαδόπουλο (Skiadopoulo) B, Παύλος (Pavlos) B.

b) Varietà di viti autorizzate:

Ασπρούδες (Asproudes) B, Βόσσος (Vossos) B, Βοΐδομάτης (Voïdomatis) N, Γουστολίδι (Goustolidi) B, Κορινθιακή (Korinthiaki) N, Κορίθι (Korithi) B, Κουτσουμπέλι (Koutsoubeli) Rs, Κοντοκλάδι (Kontokladi) B, Κατσακούλιας (Katsakoulas) N, Κοζανίτης (Kozanitis) B, Κοκκινοβοστίτσα (Kokkinovostitsa) N, Ρομπόλα (Robola) B, Σκυλοπνίχτης (Skylopnichtis) N, Φιλέρι (Fileri) Rs.

44. Νομός Κυκλάδων (Kykkladon):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Αηδάνι άσπρο (Aïdani aspro) B, Αθήρι (Athiri) B, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Μονεμβασιά (Monemvassia) B, Μανδηλαριά (Mandilaria) N.

b) Varietà di viti autorizzate:

Αηδάνι μαύρο (Aïdani mavro) N, Αγιαννιώτικο (Agianniotiko) N, Αθήρι μαύρο (Athiri mavro) N, Αρμελετούσα (Armeletoussa) N, Βάφτρα (Vaftra) N, Κουμάρι (Koumari) N, Μαυροκόκορας (Mavrokokoras) N, Ξερομαχαιρούδα (Xeromachairouda) B, Ποταμίσι (Potamissi) B, Ροδίτης (Roditis) Rs, Σαβδατιανό (Savatiano) B, Φωκιανό (Fokiano) N.

45. Νομός Λέσβου (Lesvou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Λημνιό (Limnio) N, Μοσχάτο Αλεξανδρείας (Moschato Alexandrias) B.

b) Varietà di viti autorizzate:

Σαβδατιανό (Savatiano) B, Φωκιανό (Fokiano) N.

46. Νομός Χίου (Chiou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Χιώτικο κρασερό (Chiotiko krassero) N.

b) Varietà di viti autorizzate:

Φωκιανό (Fokiano) N.

47. Νομός Σάμου (Samou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) B.

b) Varietà di viti autorizzate:

Ρητινό (Ritino) N, Φωκιανό (Fokiano) N.

48. Νομός Δωδεκανήσου (Dodekanissou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Αθήρι (Athiri) B, Μοσχάτο άσπρο (Moschato aspro) B ⁽³¹⁾, Μοσχάτο Τράνι (Moschato Trani) B ⁽³¹⁾, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Ασύρτικο (Assyrtiko) B, Ugni blanc B, Grenache rouge N, Tempranillo N, Syrah N.

b) Varietà di viti autorizzate:

Διμινίτης (Diminitis) N, Σουλτανίνα (Soutanina) B, Ροζακί (Rozaki) B, Φωκιανό (Fokiano) N, Cabernet Sauvignon N, Cinsaut N.

49. Νομός Λασιθίου (Lassithiou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Αθήρι (Athiri) B, Βηλάννα (Vilana) B, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) B, Κοτσιφάλι (Kotsifali) N, Λιάτικο (Liatiko) N, Λαδικινό (Ladikino) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Carignan N, Ugni blanc B.

b) Varietà di viti autorizzate:

Πλυτό (Plyto) B, Ροζακί (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soutanina) B.

50. Νομός Ηρακλείου (Irakliou):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Αθήρι (Athiri) B, Βηλάννα (Vilana) B, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) B, Κοτσιφάλι (Kotsifali) N, Λιάτικο (Liatiko) N, Λαδικινό (Ladikino) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Sauvignon blanc B, Sylvaner B, Carignan N, Syrah N.

b) Varietà di viti autorizzate:

Ροζακί (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B, Ταχτάς (Tachtas) B, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Grenache rouge N, Tempranillo N, Ugni blanc B.

51. Νομός Ρεθύμνης (Rethimnis):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Αθήρι (Athiri) B, Βηλάννα (Vilana) B, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) B, Κοτσιφάλι (Kotsifali) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Τσαρδάννα (Tsardana) N, Ugni blanc B, Sauvignon blanc B, Sylvaner B, Carignan N, Grenache rouge N.

b) Varietà di viti autorizzate:

Βιδιανό (Vidiano) B, Βαλαΐτης (Valaïtis) B, Δερματάς (Dermatas) B, Λιάτικο (Liatiko) N, Ροζακί (Rozaki) B, Ρωμείο (Romeïko) N, Σουλτανίνα (Soultanina) B.

52. Νομός Χανίων (Chanion):*a) Varietà di viti raccomandate:*

Αθήρι (Athiri) B, Βηλάννα (Vilana) B, Carignan N, Θραψαθήρι (Thrapsathiri) B, Κοτσιφάλι (Kotsifali) N, Λαδικινό (Ladikino) N, Μανδηλαριά (Mandilaria) N, Μοσχάτο Σπίνας (Moschato Spinas) B, Ρωμείο (Romeïko) N, Grenache rouge N, Ugni blanc B.

b) Varietà di viti autorizzate:

Λιάτικο (Liatiko) N, Ροζακί (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B, Tempranillo N, Τσαρδάννα (Tsardana) N, Φωκιανό (Fokiano) N, Cinsaut N, Alicante Bouschet N, Grenache blanc B, Maccabeau R."

3) Al titolo I, il punto IV «FRANCIA» è modificato come segue (inserendo le varietà di viti nel punto indicato, in ordine alfabetico):

7. Dipartimento dell'Ardèche:

lettera B:

tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenanson N.

11. Dipartimento dell'Aude:

lettera A:

— tra le varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Vermentino B e Chenanson N;

— tra le varietà di viti autorizzate sono soppresses le varietà di Vermentino B e Chenanson N (**);

lettera B:

— tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenanson N;

— tra le varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Chenanson N (**).

13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône:

tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenanson N.

16. Dipartimento della Charente:

tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chardonnay B.

20. Dipartimento della Haute-Corse e della Corse-du-Sud :

- tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Carcajolo N ;
- tra le varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Carcajolo N.

26. Dipartimento della Drôme :

lettera B :

- tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenanson N.

30. Dipartimento del Gard :

- tra le varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Chenanson N e Vermentino B ;
- tra le varietà di viti autorizzate sono sopresse le varietà Chenanson N (**) e Vermentino B.

83. Dipartimento del Var :

- tra le varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Chenanson N.

84. Dipartimento del Vaucluse :

- tra le varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Chenanson N e Gamay N ;
- tra le varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Gamay N.

4) Al titolo I, il punto V « ITALIA » è modificato come segue (inserendo le varietà di viti nel punto indicato, in ordine alfabetico) :

55. Provincia di Perugia :

- tra le varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B (**).

56. Provincia di Terni :

alla lettera b) « varietà di viti autorizzate » :

- è soppresso il termine « nulla » ;
- è aggiunta la varietà Chardonnay B (**).

(**) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 5 luglio 1985, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

5) Al titolo II, il punto « GRECIA » è sostituito dal seguente testo :

« II. GRECIA**1. Νομοί Έδρου (Evrou), Ροδόπης (Rodopis), Ξάνθης (Xanthis), Δράμας (Dramas), Σερρών (Serron) :****a) Varietà di viti raccomandate :**

Ροζακί (Rozaki) B ⁽³³⁾, Italia B ⁽³²⁾.

b) Varietà di viti autorizzate :

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Ροζακί (Rozaki) B, Ροζακί μαύρο (Rozaki mavro) N, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Τσαούσι (Tsaoussi) B, Φράουλα (Fraoula) Rs, Όψιμος Σουφλίου (Opsimos Soufliou) B, Καρυδάτο (Karydato) B ⁽³²⁾.

2. Νομός Καβάλας (Kavalas) :**a) Varietà di viti raccomandate :**

Alphonse Lavallée N, Italia B, Ροζακί (Rozaki) B.

b) Varietà di viti autorizzate :

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Ροζακί μαύρο (Rozaki mavro) N.

3. Νομοί Θεσσαλονίκης (Thessalonikis), Χαλκιδικής (Chalkidikis), Πιερίας (Pierias), Κιλκίς (Kilkis):

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Alphonse Lavallée N, Cardinal Rs, Calmeria B, Italia B, Ροζακί (Rozaki) B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Muscat Reine des vignes B, Όψιμος Εδέσσης (Opsimos Edessis) B, Perlette B, Victoria B (*).

4. Νομοί Ημαθίας (Imathias), Πέλλης (Pellis), Φλωρίνης (Florinis), Καστοριάς (Kastorias), Κοζάνης (Kozanis), Γρεβενών (Grevenon):

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Nessuna.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Calmeria B, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Όψιμος Εδέσσης (Opsimos Edessis) B, Ροζακί (Rozaki) B, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα (Fraoula) Rs.

5. Νομός Λαρίσης (Laraissis):

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Alphonse Lavallée N, Cardinal R, Italia B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Calmeria B, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Ροζακί (Rozaki) B, Victoria B.

6. Νομοί Μαγνησίας (Magnissias), Καρδίτσης (Karditsis), Τρικάλων (Trikalon), Φθιώτιδος (Fthiotidos):

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Nessuna.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Cardinal Rs, Μοσχάτο Αμβούργου (Moachato Amvourgou) N, Muscat Reine des vignes B, Ροζακί (Rozaki) B, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα (Fraoula) Rs.

7. Νομοί Ιωαννίνων (Ioanninon), Θεσπρωτίας (Thesprotias), Πρεβέζης (Prevezis), Άρτης (Artis), Λευκάδος (Lefkados), Κερκύρας (Kerkyras):

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Κερκύρας (Kerkyras): Cardinal Rs, Ροζακί (Rozaki) B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Αετονύχι (Aetonychi) B, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amvourgou) N, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Τσαούσι (Tsaoussi) B, Φράουλα (Fraoula) Rs.

8. Νομοί Κορινθίας (Korinthias), Αχαΐας (Achaïas):

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B, Italia B, Ροζακί (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B, Φράουλα (Fraoula) Rs.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Alphonse Lavallée N, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Victoria B (*).

9. **Νομοί Αργολίδος (Argolidos), Αρκαδίας (Arkadias), Λακωνίας (Lakonias), Μεσσηνίας (Messinias), Ηλείας (Ilias), Ζακύνθου (Zakynthou), Κεφαλληνίας (Kefallinias), Αιτωλοακαρνανίας (Etoloakarnanias), Φωκίδος (Fokidos):**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Cardinal Rs ⁽²⁸⁾.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Αετονύχι (Aetonychi) B, Cardinal Rs, Ροζακί (Rozaki) B, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα (Fraoula) Rs.

10. **Νομοί Ευβοίας (Evias), Κυκλάδων (Kykkladon), Δωδεκανήσου (Dodekanissou):**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Cardinal Rs, Italia B, Ροζακί ⁽⁵⁵⁾ (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amnourgou) N, Φράουλα (Fraoula) Rg.

11. **Νομοί Βοιωτίας (Viotias), Αττικής (Attikis), Πειραιώς (Pireos), Λέσβου (Lesvou), Χίου (Chiou), Σάμου (Samou):**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Nessuna.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Αετονύχι (Aetonychi) B, Αύγουλατο (Avgoulato) B, Cardinal Rs, Μοσχάτο Αμβούργου (Moschato Amnourgou) N, Μοσχάτο Αλεξανδρείας (Moschato Alexandrias) B, Ροζακί (Rozaki) B, Σιδερίτης (Sideritis) Rs, Φράουλα (Fraoula) R, Victoria B ^(*).

12. **Νομοί Λασιθίου (Lassithiou), Ηρακλείου (Irakliou), Ρεθύμνης (Rethymnis), Χανίων (Chanion):**

a) *Varietà di viti raccomandate:*

Cardinal Rs, Ροζακί (Rozaki) B, Σουλτανίνα (Soultanina) B, Italia B.

b) *Varietà di viti autorizzate:*

Aledo B, Alphonse Lavallée N, Ohanez B, Φράουλα (Fraoula) Rs, Victoria B ^(*).

^(*) Varietà inclusa nella classificazione a decorrere dal 5 luglio 1985, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 347/79.

6) Al titolo IV, sottotitolo B, il punto II, « GRECIA » è completato come segue :

viene aggiunta la varietà di portinnesto « SO4 ».

7) Al titolo III, lettera B :

a) il punto I « GRECIA » è modificato come segue :

Per la produzione di uva secca :

punto 1. « Νομοί Χανίων (Chanion), Ρεθύμνης (Rethymnis), Ηρακλείου (Irakliou), Λασιθίου (Lassithiou), Δωδεκανήσου (Dodekanissou) » :

la lettera c) è soppressa ;

punto 2. « Νομοί Κορινθίας (Korinthias), Ηλείας (Ilias) » :

— è completato con il νομός « Αργολίδος (Argolidos) » ;

— la lettera c) è soppressa ;

punto 3. « Νομοί Αχαΐας (Achaïas), Μεσσηνίας (Messinias), Ζακύνθου (Zakynthou), Κεφαλληνίας (Kefallinias), Λευκάδος (Lefkados) » :

la lettera c) è soppressa.

b) il punto II « FRANCIA » è modificato come segue :

punto I. « Per l'elaborazione delle acquaviti di vino » : punto 1, lettera b) « *Varietà di viti autorizzate* » : la varietà Sauvignon B è soppressa.

8) Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 :

— la nota 19 è sostituita dal testo seguente :

«⁽¹⁹⁾ Raccomandate unicamente nelle regioni di montagna »;

— le note 20, 21, 22, 24 e 25 sono soppresse ;

— la nota 28 è sostituita dal seguente testo :

«⁽²⁸⁾ Raccomandata unicamente per i Νομοί Argolidos, Lakonias, Ilias, Messinias e Zakynthou »;

— la nota 29 è sostituita dal seguente testo :

«⁽²⁹⁾ Raccomandata unicamente nell'area delimitata dalla denominazione d'origine controllata "Mavrodaphne di Cefalonia" »;

— la nota 32 è sostituita dal seguente testo :

«⁽³²⁾ Raccomandata unicamente per il Nomos Serron »;

— la nota 33 è sostituita dal seguente testo :

«⁽³³⁾ Raccomandata unicamente per il Nomos Evrou »;

— viene aggiunta la seguente nota :

«⁽⁶²⁾ Autorizzato nel Regierungsbezirk Koblenz, ad eccezione del Landkreise Ahrweiler e Cochem-Zell, della Verbandsgemeinde Untermosel, nel Landkreis Mayen-Koblenz, nonché le Stadtteile Güls, Metternich, Moselweiss e Lay der kreisfreien Stadt Koblenz. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 1872/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, per taluni prodotti del settore dei cereali, la restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente durante il mese d'esportazione, si applica — su richiesta dell'interessato inoltrata contemporaneamente alle domanda di titolo — a un'esportazione da realizzare entro il termine di validità del titolo stesso;

considerando che alcuni titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i quali è stata fatta domanda prima della fine della campagna 1984 — 1985, potranno essere utilizzati anche durante la campagna 1985-1986;

considerando che, data la specificità delle circostanze attuali, è opportuno adottare disposizioni che contemplino la possibilità di adeguare la restituzione — su richiesta degli interessati — prima che vengano espletate le formalità doganali d'esportazione, derogando così al disposto del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del

regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 le restituzioni fissate in anticipo:

— tra il 21 giugno ed il 30 giugno 1985 per il frumento duro, nonché le semole e i semolini di frumento duro

e

— tra il 21 giugno e il 31 luglio 1985 per gli altri cereali e prodotti cerealicoli,

sono adeguate, su richiesta degli interessati, conformemente al paragrafo 2, se l'espletamento delle formalità doganali di esportazione avrà luogo rispettivamente dopo il 30 giugno o il 31 luglio 1985.

2. La restituzione all'esportazione è maggiorata della differenza, espressa in ECU/t, esistente tra il prezzo d'entrata applicabile nell'ultimo mese della campagna 1984/1985 e il prezzo d'entrata applicabile nel primo mese della campagna 1985/1986.

3. Soltanto i titolari dei titoli d'esportazione in causa possono sottoporre allo stato membro che ha emesso detti titoli la richiesta di cui al paragrafo 1; quest'ultima dev'essere presentata prima che vengano espletate le formalità doganali per l'esportazione dei quantitativi in questione.

Il suddetto stato membro iscrive l'adeguamento da applicare nella casella 18 del titolo d'esportazione di cui trattasi e vi appone il proprio timbro.

Gli stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi dei vari prodotti per i quali è stata presentata richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1873/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1814/85 della Commissione del 28 giugno 1985⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3110/83⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'accordo 5 di detto regolamento,

permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1814/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 87.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 5. 11. 1983, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1874/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79 per quanto concerne i prodotti da incorporare nel burro concentrato destinato ad essere trasformato in prodotti della formula B**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/85 ⁽⁴⁾, figurano i prodotti da incorporare nel burro concentrato destinato ad essere trasformato in prodotti della formula B; che dall'esperienza acquisita è risultato che nei gelati possono essere incorporati anche altri prodotti; che è pertanto opportuno completare il suddetto allegato;

considerando che è necessario aumentare l'importo della riduzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

secondo comma, del regolamento (CEE) n. 262/79, tenuto conto dell'incremento del costo dell'energia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, le cifre « I, II, III o IV » sono sostituite da « I, II, III, IV o V ».
- 2) Nell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, le cifre « I, II o III » sono sostituite da « I, II, III, IV o V ».
- 3) Nell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, l'importo di « 14 ECU » è sostituito da « 16 ECU ».

4) L'allegato II è completato come segue:

« IV : o

a) 250 kg di un miscuglio :

— di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte
o tal quale

o sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere proveniente eventualmente dalla fabbricazione del burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinare in conformità della norma FIL 9B : 1984. Il quantitativo di materie grasse che supera un tenore dell'1 % viene detratto dal quantitativo di materie grasse del latte che possono beneficiare dell'aiuto

e/o

— di farina di frumento

e/o

— di amido o di suoi derivati, quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 19. 3. 1985, pag. 5.

e/o

— di zucchero (saccarosio),

nonché

— un volume di azoto sotto forma di gas che conferisca una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3 % in peso, e

- b) 600 g di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di bêta-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5$ -stigmasten-3-bêta-01), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O = \Delta 5$ -ergosten-3-bêta-01), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, fra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-bêta-01);

V : o

- a) 310 kg di un miscuglio :

— di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte

o tal quale

o sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere proveniente eventualmente della fabbricazione del burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinare in conformità della norma FIL 9B : 1984. Il quantitativo di materie grasse che supera un tenore di 1 % viene detratto dal quantitativo di materie grasse del latte che possono beneficiare dell'aiuto

e/o

— di farina di frumento

e/o

— di amido o di suoi derivati, quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro.

Questo miscuglio viene sciolto o disperso nell'acqua per ottenere una fase acquosa che è emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti di cui ai punti aa), bb), nonché a uno dei trattini di cui al punto cc) della successiva lettera b).

Tale emulsione è in seguito sottoposta a essiccazione, con procedimento « spray » od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore minimo, in peso, di materie grasse provenienti dal latte del 75 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 2 %, la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80 °C ;

e

- b) aa) 10,0 kg di monogliceridi degli acidi grassi C_{18} e/o C_{16} (E 471), aventi un grado di purezza di almeno 90 % calcolato in monogliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 78/663/CEE del Consiglio,

e

- bb) 100 grammi di acido palmitoil 6-1-ascorbico (palmitato di ascorbilo) (E 304) o di estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli (E 306) o di alpha-tocoferolo (E 307), soli o miscelati, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 78/664/CEE del Consiglio,

e

- cc) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di bêta-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O = \Delta 5$ -stigmasten-3-bêta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O = \Delta 5,22$ -stigmastadien-3-bêta-01).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1875/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1865/85⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 luglio 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1734/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 45.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	99,67 ⁽¹⁾	97,86 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
07.06 A II	102,69 ⁽¹⁾	97,86 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
11.01 C ⁽²⁾	185,45	179,41
11.02 A III ⁽²⁾	185,45	179,41
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	162,49	159,47
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	162,49	159,47
11.02 C III ⁽²⁾	255,22	249,18
11.02 D III ⁽²⁾	104,68	101,66
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	104,68	101,66
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	205,38	199,34
11.02 F III ⁽²⁾	185,45	179,41
11.04 C I	102,69	96,04 ⁽⁵⁾
11.07 A II a)	188,29 ⁽⁴⁾	177,41
11.07 A II b)	143,44	132,56
11.07 B	165,37 ⁽⁴⁾	154,49

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1876/85 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1985****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1985, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 6,00
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	30,00 40,00
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	0 0
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	17,00 22,00 — 10,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	— —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	21,00 21,00 18,00 17,00 16,00 14,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t) Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1 150 — tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 — tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	 21,00 21,00 21,00 21,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾ — tenore in ceneri da 0 a 1 300 — tenore in ceneri di più di 1 300	 144,00 137,00 122,00 115,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	 21,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1985

relativa ad un complemento, riguardante il cadmio, all'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico

(85/336/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con la decisione 77/586/CEE ⁽³⁾, la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, in appresso denominata « convenzione chimica », nonché l'accordo addizionale all'accordo, firmato a Berna il 29 aprile 1963, relativo alla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, in appresso denominata « Commissione internazionale »;

considerando che, conformemente all'articolo 5 della convenzione chimica, la Commissione internazionale propone valori limite per gli scarichi di alcune sostanze nelle acque superficiali del bacino del Reno mediante modifiche dell'allegato IV della convenzione chimica; che, conformemente all'articolo 14 della convenzione chimica, le parti contraenti debbono adottare tali modifiche all'unanimità affinché queste possano entrare in vigore;

considerando che la Commissione internazionale ha elaborato valori limite per il cadmio, presentandoli nella forma di una proposta integrativa all'allegato IV della convenzione chimica;

considerando che la direttiva 85/513/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce i valori limite per gli scarichi di cadmio nell'ambiente

idrico della Comunità; che tali valori sono identici a quelli previsti dalla proposta della Commissione internazionale;

considerando che conviene che la Comunità, quale parte contraente della convenzione chimica, adotti la suddetta proposta,

DECIDE:

Articolo 1

È adottata a nome della Comunità economica europea la proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, intesa ad integrare, per ciò che concerne il cadmio, l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

Il testo della proposta è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica al governo della Confederazione svizzera l'avvenuta adozione della proposta di cui all'articolo 1, secondo le procedure stabilite dalla convenzione chimica.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BIONDI

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 17. 1. 1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 15. 4. 1985, pag. 131.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Proposta della Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, intesa ad integrare l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976

La Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, facendo riferimento alla convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, firmata a Bonn il 3 dicembre 1976, considerando in modo particolare gli articoli 3, 4, 5 e 14 di tale convenzione, propone alle parti contraenti della convenzione di integrare, per ciò che concerne il cadmio, l'allegato IV della convenzione del 3 dicembre 1976 nel modo seguente :

Sostanza o gruppo di sostanze	Origine	Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza	Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza	Termine limite per gli scarichi esistenti	Osservazioni
1	2	3	4	5	6
Cadmio	1. Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile		1. 1. 1989	(¹)(²)(³)(⁴)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 milligrammi di cadmio per litro di scarico		1. 1. 1986	
	2. Produzione dei composti di cadmio	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(⁵)	1. 1. 1989	(¹)(²)(³)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	3. Produzione di pigmenti	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(⁵)	1. 1. 1989	(¹)(²)(³)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	4. Produzione di stabilizzanti	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(⁵)	1. 1. 1989	(¹)(²)(³)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	

Sostanza o gruppo di sostanze	Origine	Valore limite espresso in concentrazione massima di una sostanza	Valore limite espresso in quantità massima di una sostanza	Termine limite per gli scarichi esistenti	Osservazioni
1	2	3	4	5	6
Cadmio (segue)	5. Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(⁹)	1. 1. 1989	(1) (2) (3)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 1,5 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	6. Galvanostegia	0,2 milligrammi di cadmio per litro di scarico quale media mensile	(⁹)	1. 1. 1989	(1) (2) (3) (6)
		Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,5 milligrammi di cadmio per litro di scarico	Per gli scarichi esistenti vale come media mensile il valore limite provvisorio di 0,3 kg di cadmio per t di cadmio trattato	1. 1. 1986	
	7. Fabbricazione dell'acido fosforico e/o di concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica				(1) (2) (3) (7)

Se del caso, la Commissione internazionale proporrà, in una fase successiva, valori limite per altri settori industriali. Nel frattempo i governi fisseranno in modo autonomo, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, le norme di emissione per il cadmio. Tali norme devono tener conto dei più perfezionati tra i mezzi tecnici disponibili e non possono essere meno rigorose del valore limite più comparabile fra quelli previsti nella tabella di cui sopra.

In ottemperanza agli articoli 14 e 19 della convenzione, le disposizioni contenute nella tabella di cui sopra entreranno in vigore dopo essere state adottate all'unanimità dalle parti contraenti della convenzione.

Le parti contraenti notificheranno l'adozione al governo della Confederazione elvetica, il quale informerà della ricezione di tali dichiarazioni.

- (¹) I valori limite riportati nelle colonne precedenti si riferiscono alla determinazione del tenore di cadmio in un campione non filtrato e si applicano al tenore complessivo di cadmio di tutti gli scarichi derivanti dal processo di produzione e provenienti dal sito dell'impianto produttivo.
- Qualora le acque reflue vengano trattate in uno stabilimento per l'eliminazione del cadmio situato al di fuori del sito dell'impianto di produzione, i governi possono ammettere l'applicazione agli scarichi dei valori limiti al momento dell'uscita da tale stabilimento.
- (²) I valori limite giornalieri si ottengono raddoppiando i valori limite mensili di cui alle colonne precedenti.
- Per i metodi di misura, di analisi e di campionamento si vedano le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale il 20 giugno 1983 a Lussemburgo.
- (³) Nei settori industriali, dove i valori limite sono espressi tanto in concentrazione massima quanto in quantità massima, devono venir applicati entrambi questi valori. Tuttavia le autorità competenti possono autorizzare norme di emissione superiori al valore limite vigente, espresso in concentrazione massima, a condizione che si verifichino le due condizioni seguenti:
- il volume delle acque reflue scaricate viene fortemente ridotto in seguito all'adozione di misure specifiche di economia idrica e
 - il valore limite espresso in quantità massima di cadmio viene rispettato.
- (⁴) Quanto al settore industriale 1, dove esistono solamente valori limite espressi in concentrazione massima, i governi comunicano alla Commissione internazionale, almeno una volta ogni due anni, i dati relativi alle quantità medie mensili di cadmio per tonnellata di cadmio prodotto effettivamente scaricate dai diversi rami del settore industriale 1, al fine di individuare e stabilire per il futuro valori limite, espressi in concentrazione massima, purché entrino in vigore il 1° gennaio 1989.
- (⁵) È impossibile, per il momento, fissare i valori limite espressi in quantità massima. Eventualmente, la Commissione internazionale potrà proporre questi valori conformemente all'articolo 5 della convenzione. Qualora la Commissione internazionale non proponga valori limite, varranno i valori espressi in quantità massima da rispettare a decorrere dal 1° gennaio 1986.
- (⁶) I governi possono sospendere fino al 1° gennaio 1989 l'applicazione dei valori limite per gli stabilimenti che scaricano meno di 10 kg di cadmio all'anno e le cui vasche di galvanostegia abbiano complessivamente un volume inferiore a 1,5 m³, qualora ciò sia reso assolutamente necessario da ragioni tecniche o amministrative.
- (⁷) Il tenore di cadmio negli scarichi del settore industriale 7 può essere fortemente ridotto smaltendo i rifiuti contenenti cadmio, i quali devono venir rimossi dalle acque reflue ogniqualvolta ne sia possibile l'interramento o il riciclo senza causare rischi maggiori per l'ambiente. Peraltro, a causa delle condizioni locali, un simile smaltimento non è sempre possibile attualmente; perciò i metodi tecnici per l'estrazione sistematica del cadmio dai rifiuti, seppur validi economicamente, non possono venir utilizzati in questo caso. Per il settore industriale 7 non è stato dunque fissato alcun valore limite; ma, viste le grandi quantità di cadmio scaricate da questo settore, la Commissione internazionale intende presentare quanto prima, cioè appena questi metodi saranno utilizzabili, una proposta concernente i valori limite per tale settore. Nel frattempo i governi, conformemente agli articoli 3 e 4 della convenzione, fissano autonomamente le norme di emissione per il cadmio, basandosi tra l'altro sui mezzi più idonei a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti contenenti tali sostanze. Per i nuovi scarichi si esige l'eliminazione di tali rifiuti dalle acque reflue.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 1985****concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati****(85/337/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽⁴⁾, del 1977 ⁽⁵⁾ e del 1983 ⁽⁶⁾, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni;

considerando che l'esistenza di disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati può creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;

considerando che, poiché i poteri d'azione all'uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato;

considerando che occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;

considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;

considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione;

considerando che i progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; che pertanto questi progetti debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica;

considerando che progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi e che detti progetti devono essere sottoposti ad una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano;

considerando che, per i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni;

considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita;

⁽¹⁾ GU n. C 169 del 9. 7. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. C 185 del 27. 7. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

considerando tuttavia che non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa;

considerando peraltro che può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a patto di informarne adeguatamente la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per progetto:

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

committente:

Il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

autorizzazione:

decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

3. L'autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

4. La presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.

5. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i

progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.

In questi casi gli Stati membri:

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;
- b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

Articolo 5

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono formare oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato III, qualora:

- a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
- b) gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2. Le informazioni che il committente deve fornire conformemente al paragrafo 1 comportano almeno:

- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.

3. Gli Stati membri, qualora lo reputino necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni appropriate di cui dispongono.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulla domanda di autorizzazione. Gli Stati membri designano a tal fine le autorità da consultare, in generale o caso per caso, all'atto della presentazione delle domande di autorizzazione. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5.

Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri vigilano affinché:

- qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico;
- al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell'avvio del progetto.

3. Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:

- individuare il pubblico interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate;
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;
- determinare in che modo debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;
- fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini ragionevoli.

Articolo 7

Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto trasmette le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5 all'altro Stato membro e contemporaneamente le mette a disposizione dei propri cittadini. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi consultazione che si renda necessaria nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due Stati membri su un piano di reciprocità e di parità.

Articolo 8

Le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere prese in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Articolo 9

In caso di decisione, la o le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato:

- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- i motivi e le considerazioni su cui la decisione si fonda, ove ciò sia previsto dalla legislazione degli Stati membri.

Le modalità di informazione sono definite dagli Stati membri.

Un altro Stato membro che sia stato informato conformemente all'articolo 7 è informato anche della decisione in causa.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva fanno salvo l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di segreto industriale e commerciale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

In caso di applicazione dell'articolo 7, l'inoltro d'informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

Articolo 11

1. Gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione dei criteri e/o delle soglie limite eventualmente fissati per la selezione dei progetti in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o dei tipi di progetti interessati che sono oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al

Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazione è basata sul suddetto scambio di informazioni.

4. Sulla base di questo scambio di informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica ⁽¹⁾.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

1. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BIONDI

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.

*ALLEGATO I***PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1**

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi
2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)
3. Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi
4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t
6. Impianti chimici integrati
7. Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione ⁽¹⁾, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti ⁽²⁾ con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m
8. Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1 350 t.
9. Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra

⁽¹⁾ Le « vie di rapida comunicazione » ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

⁽²⁾ Gli « aeroporti » ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aeronautica civile (allegato 14).

*ALLEGATO II***PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2****1. Agricoltura**

- a) Progetti di ricomposizione rurale
- b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva
- c) Progetti di idraulica agricola
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo
- e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile
- f) Impianti che possono ospitare suini
- g) Piscicoltura di salmonidi
- h) Recupero di terre dal mare

2. Industria estrattiva

- a) Estrazione della torba
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare :
 - trivellazioni geotermiche
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo
- e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto
- f) Estrazione di petrolio
- g) Estrazione di gas naturale
- h) Estrazione di minerali metallici
- i) Estrazione di scisti bituminosi
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi
- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone)
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento

3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I)
- b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda ; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati
- i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I)
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie ; fucine, trafilerie e laminatori (salvo quelli di cui all'allegato I)
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori
- g) Cantieri navali
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili
- i) Costruzione di materiale ferroviario
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi
- k) Impianti di arrostitimento e sinterizzazione di minerali metallici

5. Fabbricazione del vetro**6. Industria chimica**

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'allegato I)
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici

7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
- d) Industria della birra e del malto
- e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi
- f) Impianti per la macellazione di animali
- g) Industrie per la produzione della fecola
- h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce
- i) Zuccherifici

8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone
- d) Stabilimenti per la tintura di fibre
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura

9. Industria della gomma

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri

10. Progetti d'infrastruttura

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali
- b) Lavori di sistemazione urbana
- c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche
- d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I)
- e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole
- g) Tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri
- h) Installazione di oleodotti e gasdotti
- i) Installazione di acquedotti a lunga distanza
- j) Porti turistici

11. Altri progetti

- a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri
- b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette
- c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I)
- d) Impianti di depurazione
- e) Depositi di fanghi
- f) Stoccaggio di rottami di ferro
- g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori
- h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali
- i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi
- j) Stabilimenti di squartamento

12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno

*ALLEGATO III***INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1**

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare
 - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento ;
 - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati ;
 - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto
2. Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori
4. Una descrizione ⁽¹⁾ dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente :
 - dovuti all'esistenza del progetto
 - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali
 - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiutie la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti

⁽¹⁾ Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.